



Città di Chioggia città d'ar



SETTORE LAVORI PUBBLICI Servizio Patrimonio e Demanio Marittimo

Dirigente: ing. Stefano Penzo – ☎ 041 5534040 - ✉: stefano.penzo@chioggia.org
Responsabile del Procedimento: geom. Ennio Zambon - ☎ 041 5534053- ✉: ennio.zambon@chioggia.org
Istruttore tecnico: Geom. Elvis Terrentin ☎ 041 5534042- ✉: elvis.terrentin@chioggia.org
Istruttore amministrativo: P.I. Paolo Zennaro ☎ 041 5534058- ✉: paolo.zennaro@chioggia.org

N. Reg. 22/R

Oggetto: L.R. n. 33/02 – Rilascio autorizzazione per ripascimento a carattere stagionale 2017 ai sensi art 20 e art 21.1 del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12.

Ditta: **SOC OLTREMARE SNC** di Spanio Giulia e C. con sede in Chioggia Via Togliatti civ. 803/a P.I.: 03896440272 a mezzo del legale rappresentante sig.ra Spanio Giulia nt. a Venezia il 14/4/1991 c.f. SPNGLI91D54L736Y

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Vista

l'istanza inoltrata in data 16/6/2017 con prot.n.28305 dalla **SOC OLTREMARE SNC** di Spanio Giulia e C. con sede in Chioggia Via Togliatti civ. 803/a P.I.: 03896440272 a mezzo del legale rappresentante sig.ra Spanio Giulia nt. a Venezia il 14/4/1991 c.f. SPNGLI91D54L736Y titolare di concessione demaniale marittima turistica n. 11/2007 e 9/2011, per l'occupazione di una zona demaniale marittima di mq. 1.067,25 frontistante il proprio stabilimento balneare ubicato nell'arenile nord di Sottomarina ad uso turistico ricreative, (zona colonia Turatti) con la quale chiede l'autorizzazione stagionale per ripascimento da adibire a noleggio di lettini e ombrelloni

Visto

che con delibera di CC 28 del 25/03/2015 veniva modificato il regolamento comunale sull'uso del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari approvato con delibera di CC 77/2013

I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto di concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purchè non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa".

- che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese istruttorie di € 225,00, di cui alla D.G. n. 556/2003., al versamento del canone demaniale con mod F/24 di € 455,33 e all'imposta regionale con Bonifico di € 22,77 .
- la Legge Regionale n. 33 del 04.11.2002;
- il Codice della Navigazione giusto Regio Decreto 30/03/42 n.3271 ;
- il regolamento del codice della navigazione giusto D.P.R. 15/02/52 n. 328;
- il PP.Arenile di Sottomarina approvato con delibera di CC n. 185/09;



- il Regolamento Demaniale Comunale approvato con delibera di CC n.77/2012;
- l'ordinanza balneare del Comune di Chioggia;
- l'ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di Chioggia;
- la vigente normativa antimafia;
- ;_Che il responsabile del Procedimento previsto ai sensi degli artt.4 e 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni è il Geom. Ennio Zambon.

A U T O R I Z Z A

per quanto di competenza, la ditta **SOC OLTREMARE SNC** di Spanio Giulia e C. con sede in Chioggia Via Togliatti civ. 803/a P.I.: 03896440272 a mezzo del legale rappresentante sig.ra Spanio Giulia nt. a Venezia il 14/4/1991 c.f. SPNGLI91D54L736Y titolare di concessione demaniale marittima turistica n. 11/2007 e 9/2011, ai sensi dell'art 20 del summenzionato regolamento demaniale per l'occupazione di una zona demaniale marittima di mq. 1.067,25 frontistante il proprio stabilimento balneare ubicato nell'arenile nord di Sottomarina ad uso turistico ricreative, (zona colonia Turatti) con la quale chiede l'autorizzazione stagionale per ripascimento da adibire a noleggio di lettini e ombrelloni

Prima di dare corso all'attività indicata, dovranno essere acquisite, se necessarie, eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale resta manlevata da ogni qualsiasi responsabilità o danni arrecati a persone o cose a causa della presente autorizzazione.

Si dichiara, inoltre:

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente.
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- il presente atto non è soggetto a notifica;



Città di Chioggia città d'arte

- Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

PRESCRIZIONI (art. 21.1 del R.D.)

Realizzazione delle aree a parcheggio stagionale e a titolo precario:

1. senza opere, con l'obbligo di rimozione e messa in pristino dello stato dei luoghi al termine della validità dell'autorizzazione;
2. con opere (non soggetti al titolo abilitativo), mediante l'installazione di manufatti rimovibili di cui all'art. 17 delle NTA del P.P dell'arenile in quanto non soggetti a permesso di costruire, con l'obbligo di rimozione al termine della validità dell'autorizzazione. *Nel caso in cui i summenzionati manufatti dovessero permanere in sito per un periodo superiore a 120 giorni gli stessi potranno essere installati solo dopo l'ottenimento dei prescritti pareri e nulla osta di natura ambientale, idrogeologica e/o architettonica.*
3. Nelle aree a parcheggio di cui sopra devono essere previsti e opportunamente segnalati, nella misura minima di uno ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a ml 3,20 da riservarsi gratuitamente ai veicoli al servizio delle persone disabili (D .M. 14 Giugno 1989, n. 236 all'art. 8.2.3).
4. I prezzi per la sosta dei veicoli devono essere indicati al pubblico in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo.

5 SET 2017

Il Funzionario Delegato
geom Ennio Zambon



P.R.